



COBAS Comitati di Base della Scuola

viale Manzoni, 55 - 00185 Roma tel 0670452452 - tel/fax 0677206060
www.cobas-scuola.it - mail@cobas-scuola.org

COORDINAMENTO REGIONALE SICILIANO

piazza Unità d'Italia, 11 - 90144 Palermo tel 091349192 tel/fax 0916258783
http://cobasscuolapalermo.com - cobas.pa@libero.it

All'Assessore Regionale Istruzione e F.P.
alla Direttrice Generale dell'USR per la Sicilia
e p.c. a tutte le Istituzioni Scolastiche della regione Sicilia

prot. n. 177/R del 18 ottobre 2018

OGGETTO: D.A. n. 1637 su CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE – RICHIESTA DI CHIARIMENTI E INCONTRO

Come già comunicatoVi lo scorso 29 settembre (lettera prot. 140/R), la scrivente O.S. continua a ricevere numerose segnalazioni in merito ad un'illegittima applicazione del Decreto assessoriale in oggetto da parte di alcuni Dirigenti scolastici siciliani.

Da un lato, non viene consentito agli Organi collegiali competenti di poter deliberare sull'adattamento del calendario scolastico, dall'altro la dovuta delibera viene vincolata al recupero di tutte le attività da svolgersi nei giorni di lezione previsti dal D.A. tra il 12/9/2018 e l'11/6/2019, che – ci teniamo a precisare - sono “211 e/o 210 giorni di scuola” solo per le istituzioni scolastiche che articolano le lezioni su 6 giorni settimanali.

Per chiarire la situazione, ci sembra opportuno ricordare che:

- il Collegio dei docenti “*ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico*” e “*formula proposte ... per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche*” (art. 7, comma 2, lett. a. e b., d.lgs n. 297/1994);
- il Consiglio di circolo o d'istituto “*ha potere deliberante ... per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola*” e, rispetto alla questione in oggetto, sull’*“adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali”* (art. 10, comma 3, lett. c., d.lgs n. 297/1994);
- “*Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni*” (art. 74, comma 3, d.lgs n. 297/1994);
- “*La determinazione delle date di inizio e di conclusione delle lezioni ed il calendario delle festività ... devono essere tali da consentire, oltre allo svolgimento di almeno 200 giorni di effettive lezioni, la destinazione aggiuntiva di un congruo numero di giorni per lo svolgimento, anche antimeridiano, degli interventi di cui all'art. 193-bis, comma 1*” (art. 74, comma 7-bis, d.lgs n. 297/1994). Anche se l'art. 193-bis è stato poi abrogato dall'art. 17 del d.P.R. n. 275/1999, è utile rammentarlo in questa sede perché prevedeva quegli interventi di “*recupero*” per allievi e allieve delle secondarie superiori (adesso normati dal d.m. n. 80/2007 e dall'o.m. n. 92/2007) che spesso si svolgono proprio sospendendo le lezioni nel corso dell'anno scolastico;
- “*L'orario complessivo del curriculum e quello destinato alle singole discipline e attività sono*

organizzati in modo flessibile ... fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie” (art. 5, comma 3, d.P.R. n. 275/1999)

Alla luce della normativa su citata, che anche l'art. 4 del D.A. conferma inequivocabilmente (né potrebbe fare altrimenti), appare evidente che **l'eventuale “sospensione, in corso d'anno scolastico, delle attività educative e delle lezioni” debba prevedere un “recupero” soltanto nel caso in cui non fossero rispettati i vincoli dello svolgimento delle lezioni per almeno 200 giorni (solo per le istituzioni scolastiche che articolano le lezioni su 6 giorni settimanali) e il rispetto del monte ore annuale.**

Allo scopo di scongiurare conflitti all'interno delle comunità scolastiche e per evitare l'innescarsi di controversie sulla questione, Vi chiediamo - ognuno per le proprie competenze - di fornirci un Vostro chiarimento in un apposito incontro da svolgersi con urgenza.

Qualora le SSVV in indirizzo ritenessero di non doversi esprimere su quanto da noi esposto, non potrebbe che trarsi la conclusione che sia da Voi condivisa la correttezza della consuetudinaria applicazione normativa che ha fino ad oggi previsto *“modalità e tempi di recupero in altri periodi dell'anno stesso”* solo nel caso in cui le eventuali sospensioni deliberate dal Consiglio di circolo o istituto dovessero determinare:

1. lo svolgimento delle lezioni inferiore ai 200 giorni (nelle scuole con lezioni 6 giorni a settimana);
2. il mancato rispetto del monte ore annuale previsto per ogni corso di studio e per ogni disciplina.

In attesa di un tempestivo riscontro, si porgono distinti saluti

per i Cobas Scuola – Sicilia
Candida Di Franco

